



COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22 del 14/04/2016

OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' - ai sensi degli art. 54 del d.lvo. 28.08.2000 n. 274 e 2 del D.M. 26.03.2001 nonchè dell'art. 165 c.p. tra il Comune di San Donaci e il Tribunale Ordinario di Brindisi

L'anno 2016 il giorno 14 del mese di APRILE alle ore 18:00, e nel Palazzo Comunale .

Risultano presenti

1 Domenico FINA	Sindaco
2 Mariangela PRESTA	Vice Sindaco
3 Agnese BALDASSARRE	Assessore
4 Maurizio GRECO	Assessore
5 Gianluca ZURLO	Assessore

Presente	Assente
X	
	X
X	
X	
X	

Presiede la seduta il Sindaco Domenico FINA, che sottopone alla Giunta la proposta di deliberazione avente per oggetto "CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' - ai sensi degli art. 54 del d.lvo. 28.08.2000 n. 274 e 2 del D.M. 26.03.2001 nonchè dell'art. 165 c.p. tra il Comune di San Donaci e il Tribunale Ordinario di Brindisi".

Constatato che l'adunanza è valida per il numero degli intervenuti, il Presidente invita i componenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to LUPO Roberta

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali e pubblica Istruzione Dott.ssa Agnese Baldassarre;

Premesso

- che, a norma dell'art. 52 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità;
- che, a norma dell'art. 73 c. 5 *bis* del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e degli artt. 186 c. 9 *bis* e e 187 c. 8 *bis* D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il Giudice può applicare, laddove ricorrano le condizioni ivi indicate, la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs. 274/2000, secondo le modalità in esso previste;
- che, ai sensi dei predetti articoli di legge, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 DPR 309/1990 (lotta alle dipendenze);
- che la prestazione di lavoro, ai sensi del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54 c. 6 del D. Lgs. 274/2000, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari o nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato o, ai sensi degli art. 186 c. 9 *bis* e e 187 c. 8 *bis* C.d.S., prioritariamente nel settore della sicurezza e dell'educazione stradale;
- che l'art. 2 c. 1 del citato D.M. 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, c. 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che ai sensi dell'art. 165 del Codice Penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività;
- che, ai sensi dell'art. 73 c. 5 *bis* D.P.R. 309/1990 e degli artt. 186 c. 9 *bis* e 187 c. 8 *bis* C.d.S., con il decreto di condanna o con la sentenza il Giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, attività sulla quale l'Ufficio riferisce periodicamente al Giudice;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula della convenzione in questione con provvedimento del 16 luglio 2001;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

Premesso altresì che questa Amministrazione Comunale, in conformità a quanto disposto dalla LR 19/2006 recante “Disciplina del Sistema Integrato dei Servizi Socialiin Puglia”, pone da sempre attenzione alle iniziative atte a prevenire ed eliminare situazioni di disagio sociale, di emarginazione e di pregiudizio nei confronti concittadini che vivono una difficoltà nel processo di Autoderminazione di se stessi e nella salvaguardia della dignità di ogni uomo;

Preso atto che già in precedenza, prima ancora di questa convenzione, ad opera dell'Ufficio Servizi Sociali si sono realizzati sistemi integrati di interventi a favori di disagio socio esistenziali in collaborazione con il Tribunale Ordinario e con il tribunale per I Minorenni, unitamente agli UEPE -Uffici di Esecuzione Penale e agli USSM – Uffici dei Servizi Sociali per I Minorenni con ottimi risultati di reinserimento sociale;

Considerato che il sistema Penale Italiano, mira alla risocializzazione dei soggetti sottoposti a misure penali: principio sposato perfettamente dalla normativa sociale in auge;

Preso atto che ciò non comporta alcun onere da parte dell'Ente Comune se non eventuale copertura assicurativa INAIL;

Visto lo schema di convenzione condiviso con il Tribunale Ordinario di Brindisi, che va firmato dal Sindaco in quanto Rappresentante Legale dell'Ente e dal Presidente del TO, che qui si allega e intende parte integrale e sostanziale;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Vista la L.328/2000;

Vista la L.R. 19/2006

Acquisiti I pareri di regolarità tecnica e contabili di cui all'art 49 del D. Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi espressi nella forma di legge

DELIBERA

1. **Di prendere atto, accettare e recepire** la premessa relativa quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
2. **Di autorizzare** il Sindaco a firmare la Convenzione in quanto Rappresentante Legale dell'Ente Comune di San Donaci;
3. **Di demandare** al Responsabile del VI Settore per la implementazione delle procedure atte alla realizzazione di quanto previsto in Convenzione;
4. **Di approvare** lo Schema di Convenzione condiviso con il Tribunale Ordinario di Brindisi, che va firmato dal Sindaco in quanto Rappresentante Legale dell'Ente e dal Presidente del TO, che qui si allega e intende parte integrale e sostanziale;
5. **Di dichiarare** il presente atto, a seguito di separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

COPIA

Copia elettronica da sito web istituzionale

Il presente verbale, redatto secondo la volontà della Giunta Comunale, è sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to Domenico FINA

Segretario Comunale
f.to Avv. Fabio MARRA

N.403 DEL REGISTRO GENERALE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO PROT.

N. _____

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del decreto legislativo del 18-08-2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali,

1) è stata pubblicata all'albo pretorio del sito comunale il giorno 20/04/2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124);

2) è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125);

Data 20/04/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Fabio MARRA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva;

che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3);

Data 20/04/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Fabio MARRA

Visto: è copia conforme all'originale.

San Donaci, 20/04/2016

Segretario Comunale
Avv. Fabio MARRA